Unione di Comuni
Valmarecchia

WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità

Riferimenti normativi

Il *whistleblowing* è regolamentato in Italia dal Decreto Legislativo n. 24/2023 (emanato in attuazione della Direttiva europea n.1937/2019), che riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Tutti gli enti pubblici, tra cui anche questa Unione di comuni, devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni.

Segnalare violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee è espressione **di senso civico e trasparenza**. Con trasparenza delle pubbliche amministrazioni si intende una comunicazione volta al rispetto, al sostegno e alla tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Segnalare al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** le violazioni, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, è quindi garanzia e salvaguardia dell'interesse pubblico e individuale. Per questo, la legge garantisce la riservatezza della segnalazione (*whistleblowing*) e dell'identità del segnalante (*whistleblower*), prevedendo apposite misure di protezione. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, purché la segnalazione sia effettuata nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica, sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Per approfondimenti sulla normativa del whistleblowing si rinvia al sito dell'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) all'indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Chi può effettuare una segnalazione

I soggetti legittimati all'invio di una segnalazione comprendono tutti i "segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo" indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con l'ente.

Pertanto, il presente documento deve intendersi rivolto alle seguenti categorie di lavoratori:

- dipendenti dell'Unione di comuni Valmarecchia;
- collaboratori e consulenti esterni;
- dipendenti e collaboratori delle imprese che svolgono lavori o forniscono beni e servizi in favore dell'Unione di comuni Valmarecchia;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti

- persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza e controllo o rappresentanza dell'Unione di comuni Valmarecchia
- coloro che successivamente allo scioglimento di un rapporto giuridico con l'Unione di comuni Valmarecchia segnalano o divulgano informazioni acquisite nell'ambito del rapporto stesso (esempio ex dipendenti/collaboratori, fornitori etc.);
- coloro che, in assenza di un rapporto giuridico con l'Unione di comuni Valmarecchia, segnalino informazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi di trattative precontrattuali avviate dall'Unione stessa.

I contenuti della segnalazione possono riguardare la commissione di illeciti o la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei whistleblowers (segnalanti).

Cosa segnalare

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come la segnalazione di violazioni di normative comunitarie.

Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione. Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito, ma la segnalazione deve essere chiara e circostanziata e non è ammissibile qualora sia basata solo su meri sospetti o voci, circostanze generiche o eventi non verificabili o accertabili da parte dei soggetti riceventi. Non può essere utilizzata per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che sono regolate da altre procedure dell'ente come, ad esempio, quelle inerenti al proprio rapporto di lavoro. Sono inoltre escluse dalla disciplina del *whistleblowing* e dalle relative tutele, le segnalazioni presentate al superiore gerarchico ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

A chi segnalare

Il soggetto abilitato a ricevere e gestire le segnalazioni è il **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (**cosiddetto **RPCT) di questa Unione di comuni Valmarecchia.**

I canali di segnalazione interna

Al fine di consentire ai soggetti sopra indicati di effettuare le segnalazioni, tutelandoli, l'Unione di comuni Valmarecchia mette a disposizione delle persone segnalanti un **apposito canale interno**, raggiungibile tramite il seguente link **https://unionevalmarecchia.whistleblowing.it**, indicato

anche nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Unione di comuni Valmarecchia (https://www.vallemarecchia.it/), nella sottosezione Altri Contenuti/Prevenzione della corruzione.

Il canale di segnalazione interna sopra indicato viene gestito tramite una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione.

Una volta inviata la segnalazione, i dati in essa contenuti unitamente ad eventuali allegati, vengono automaticamente inoltrati al RPCT dell'Unione di comuni ed il segnalante (whistleblower) riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e, attraverso la piattaforma, dialogare in maniera bidirezionale con il RPCT, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo dal soggetto abilitato alla ricezione della segnalazione, cioè il RPCT dell'ente. La Piattaforma è conforme ai requisiti stabiliti dalla Legge (D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24) e garantisce la riservatezza di tutti i soggetti tutelati dall'ordinamento e di tutte le informazioni raccolte.

Entro 7 giorni dall'inoltro della segnalazione, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della stessa e invita il soggetto segnalante a monitorarla sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento, effettuate anche mediante audizioni e acquisizione di documenti, svolte per verificare le informazioni oggetto della segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

In alternativa al canale fin qui descritto, l'Unione di comuni Valmarecchia consente anche di effettuare segnalazioni in forma orale alla presenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT). L'incontro può essere prenotato inviando un messaggio solo via SMS al numero telefonico 338 649 8860, ad uso esclusivo del RPCT. Il testo del messaggio deve essere il seguente: "Si richiede appuntamento per segnalazione di illecito". Il RPCT

provvederà a contattare il potenziale segnalante per concordare un appuntamento in presenza e, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica, a maggior tutella dello stesso segnalante, in quanto l'applicazione informatica garantisce la più ampia protezione della riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti nonché della loro identità. Quanto alle tempistiche di gestione delle segnalazioni, si confermano quelle sopra descritte per le segnalazioni tramite la piattaforma dedicata.

Tutele e protezioni

Al segnalante e agli altri soggetti coinvolti nella segnalazione Whistleblowing si applicano le misure di protezione stabilite dal D.Lgs. 24 del 2023.

1) Riservatezza dell'identità personale del segnalante

Il RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione, dalle quali anche indirettamente si possa ricavare l'identità del segnalante. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato. La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni o un protocollo riservato, e all'interno dei processi organizzativi dell'Ente volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente, non avendo conoscenza dell'identità della persona segnalante, potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento. Di fatto le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie e non usufruiscono pertanto della disciplina e delle tutele specifiche previste per il *whistleblower*. Si applicano tuttavia le misure di protezione di cui al D.Lgs. 24/2023 se il segnalante anonimo successivamente si identifica e subisce ritorsioni.

2) Protezione dalle ritorsioni

Viene garantita la protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione od omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

La protezione da ritorsioni si estende anche ad altri soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante (eventuali facilitatori, che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; persone legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro, gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora).

La protezione dalle ritorsioni comporta che gli atti assunti in violazione del divieto sono nulli.

Tra le possibili ritorsioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la
- modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il
- lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la
- perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o
- informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel
- settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La competenza a ricevere e gestire le comunicazioni di ritorsioni da parte del segnalante e degli altri soggetti sottoposti a tutela è dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alle cui indicazioni ed approfondimenti si rinvia (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento di tali ritorsioni, si presume che queste siano state causate dalla segnalazione e l'onere della prova contraria è a carico di colui che li ha posti in essere.

3) Limitazioni della responsabilità

Sempre a tutela del segnalante, sono, infine, previste limitazioni di responsabilità per l'eventuale rivelazione o diffusione di informazioni e notizie sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o per l'eventuale rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata. In tali casi il segnalante non è punibile se, al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o la diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

È inoltre necessario che il segnalante abbia utilizzato il canale di segnalazione interna e che al momento della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere. In tal caso è esclusa ogni altra forma di responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

L'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o l'accesso alle stesse non generano alcuna responsabilità in capo al segnalante, a meno che l'attività di acquisizione o l'accesso alle informazioni non costituiscano reato (ad esempio, accesso abusivo a sistema informatico art. 615-ter cod. penale).

Ovviamente la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non sono escluse per i comportamenti, gli atti o le omissioni che non sono collegati alla segnalazione o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

La perdita delle tutele previste per la persona che segnala illeciti

Le tutele predette non sono garantite, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, non passata in giudicato, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tal caso alla persona segnalante o denunciante è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Misure di sostegno ai segnalanti - Elenco enti Terzo settore

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
È istituto presso **l'ANAC** l'elenco degli **enti del Terzo settore** che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Unione di Comuni Valmarecchia

Elenco disponibile al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120643/Elenco+ETS+fornitori+di+misure+sostegno+whistleblower+-+05.06.2024.xlsx/fb8b14cf-b8ba-bcaf-e00a-73cb2e5e4702?t=1717599566727.

La gestione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall'Unione di comuni Valmarecchia, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I dati personali sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'Unione di comuni Valmarecchia nell'adempimento di obblighi di legge, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e che abbiano poi deciso di denunciare, ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. whistleblowing).

I dati forniti dal segnalante vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza delle segnalazioni ed ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. In ogni caso in base al principio della minimizzazione dei dati, viene garantito che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, sicché i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non vengono raccolti, o se raccolti accidentalmente, vengono cancellati senza ritardo.

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati. Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante. Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione. Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime. I dati raccolti e tutte le informazioni contenute nelle segnalazioni, ricorrendone i presupposti, potranno essere trasmessi dal RPCT al

Responsabile dell'Ufficio per i Procedimenti disciplinari dell'Ente e trattati dai collaboratori di quest'ultimo. Al di fuori dell'organizzazione dell'Unione di comuni Valmarecchia i dati personali dei segnalanti potrebbero essere comunicati, ove del caso, all'Autorità giudiziaria, ordinaria e contabile e all'Autorità nazionale Anticorruzione, previo consenso degli interessati.

Sanzioni

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing. Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa. Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura. L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

Canali esterni per le segnalazioni

Al di fuori della procedura per le segnalazioni interna all'Ente fin qui descritta, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente a condizione che abbia già effettuato una segnalazione alla quale non sia stato dato seguito, che abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sarebbe dato seguito o che questa potrebbe determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna gestito da ANAC offre le medesime garanzie di tutela della riservatezza della segnalazione, dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.

Esistono poi condizioni ulteriori per cui una persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica ovvero può rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione comunque in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Tra le condizioni abilitanti all'utilizzo di tale canale di segnalazione si citano il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata, un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico, fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.

Unione di Comuni Valmarecchia

Ulteriori e specifiche informazioni sono disponibili sul sito di ANAC alla pagina https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

La presente procedura dell'Unione di comuni Valmarecchia per la segnalazione di illeciti e irregolarità viene pubblicata sul sito internet dell'ente nella stessa sezione dedicata alla Piattaforma di segnalazione degli illeciti.

È stata predisposta specifica informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del reg. UE 2016/679, prevista anche dall'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 24/2023, che viene pubblicata congiuntamente alla presente procedura contenente le informazioni rivolte a tutti i soggetti che potenzialmente possono effettuare una segnalazione.